

Articolo 5

Se, eventualmente, dopo un'analisi contraddittoria, il pollame controllato è considerato non conforme al presente regolamento, l'organismo incaricato del controllo prende le misure appropriate, fermo restando che il pollame in questione non può essere immesso in commercio tale e quale senza un'adeguata menzione sull'imballaggio individuale e collettivo.

Se il pollame non conforme è originario di un altro Stato membro, lo Stato membro nel quale si effettua il controllo ne informa immediatamente l'autorità competente dello Stato membro d'origine.

Articolo 6

L'osservanza delle disposizioni del presente regolamento è controllata da organismi o servizi designati da ciascuno Stato membro.

L'elenco di tali organismi viene comunicato agli altri Stati membri e alla commissione almeno un mese prima della data di applicazione del presente regolamento. Ogni modifica dell'elenco viene comunicata agli altri Stati membri e alla commissione.

Articolo 7

Sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75:

- gli adeguamenti tecnici degli allegati corrispondenti ai progressi realizzati nei metodi di accertamento e di analisi;
- le modalità d'applicazione del presente regolamento.

Articolo 8

Anteriormente al 1° luglio 1977, la commissione presenta al Consiglio una relazione sul risultato delle ricerche da essa intraprese in merito alla correlazione tra i metodi descritti negli allegati III e IV. Sulla base di tale risultato le cifre dell'allegato III possono essere adattate dal Consiglio su proposta della commissione.

Il metodo descritto nell'allegato IV parte dal presupposto che il pollame non può contenere più del 6% di acqua estranea.

Sulla base dei dati statistici e della documentazione tecnica trasmessi dagli Stati membri e raccolti durante i primi sei mesi di applicazione integrale del presente regolamento, la commissione sottopone al Consiglio, entro il 1° luglio 1978, una relazione riguardante la sua applicazione, ai fini della riduzione di almeno un punto di percentuale durante ciascuno dei due anni successivi.

Articolo 9

Gli Stati membri e la commissione procedono a regolari scambi di opinioni circa l'applicazione del presente regolamento, in particolare nel quadro della procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2777/75.

Articolo 10

Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1977 per quanto concerne il controllo presso il macello, di cui all'articolo 2.

Le altre disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1° dicembre 1977.

— Testo del regolamento (CEE) n. 2785/80 (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della Comunità europea n. L 288 del 31 ottobre 1980):

Articolo 1

1. Il controllo del tenore d'acqua di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2967/76 viene eseguito sui galli, galline e polli congelati o surgelati commercializzati all'interno della Comunità, a meno che venga fornita la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità competente, che si tratta di prodotti destinati esclusivamente all'esportazione.

2. Prima dell'operazione di controllo, la persona designata per l'esecuzione del medesimo definisce la quantità di carcasce di volatili oggetto del controllo e che rappresenta ai sensi del presente regolamento una «partita».

La partita è costituita da carcasce dello stesso tipo (sia i galli e/o galline, sia i polli), riuniti in un solo luogo (ad esempio: macello, magazzino, punto di vendita o durante un traspor-

to), che provengono dallo stesso macello e che hanno la stessa presentazione (sia con frattaglie commestibili, sia senza frattaglie commestibili), separando le carcasce che portano la menzione «pollame raffreddato a secco» dalle altre.

3. La decisione presa in esito al controllo si applica all'intera partita controllata.

Articolo 2

1. Previo controllo e, se del caso, previa analisi contraddittoria, gli imballaggi collettivi contenenti le carcasce di volatili della partita considerati non conformi al disposto del regolamento (CEE) n. 2967/76 sono muniti dal detentore, sotto il controllo dell'autorità competente, di un nastro adesivo o di una etichetta recante almeno una delle seguenti diciture:

«TENORE D'ACQUA SUPERIORE AL LIMITE CEE»

«VANDINDHOLD OVERSTIGER EØF-NORM»

«WASSERGEHALT ÜBER DEM EWGHÖCHSTWERT»

«ΠΕΠΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΕΡΟ ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΟΥ ΟΠΙΟΥ ΕΟΚ»

«WATER CONTENT EXCEEDS EEC LIMIT»

«TENEUR EN EAU SUPÉRIEURE À LA LIMITE CEE»

«WATERGEHALTE HOGER DAN HET EEGMAXIMUM»

2. La dicitura di cui al paragrafo 1 non è peraltro apposta se si certifica all'autorità competente che le carcasce di cui al paragrafo 1 sono destinate all'esportazione. In tal caso, l'autorità competente adotta i provvedimenti più opportuni per impedire che la partita in questione venga commercializzata all'interno della Comunità.

3. Se le carcasce di cui al paragrafo 1 sono destinate al commercio al minuto, deve essere apposta sugli imballaggi individuali, sotto il controllo dell'autorità competente, la dicitura di cui al paragrafo 1.

4. Le carcasce di cui al paragrafo 1 restano sotto il controllo dell'autorità competente, sino al momento in cui ricevono un trattamento deciso conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2967/76.

Articolo 3

I galli, le galline e i polli congelati e surgelati ai quali si applichi l'esenzione transitoria prevista dall'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2967/76 recano almeno una delle seguenti diciture sugli imballaggi individuali e collettivi:

«CONTIENE UNA SOLUZIONE DI POLIFOSFATI»

«INDEHOLDER POLYPHOSPHATOPLØSNING»

«ENTHÄLT POLYPHOSPHATLØSUNG»

«ΠΕΠΙΕΧΕΙ ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΟΛΥΦΩΣΦΟΡΙΚΟΝ»

«CONTAINS POLYPHOSPHATE SOLUTION»

«CONTIENT UNE SOLUTION DE POLYPHOSPHATE»

«BEVAT EEN OPLOSSING VAN POLYFOSFATEN»

Articolo 4

Le diciture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2967/76 ed agli articoli 2 e 3 del presente regolamento devono essere iscritte in un punto evidente e in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili. Esse non devono in alcun modo essere dissimulate, deformate o separate da altre indicazioni o figure.

Le diciture devono essere redatte nella lingua o nelle lingue dello Stato membro nel quale ha luogo la vendita al minuto o ogni altra utilizzazione.

Le lettere devono avere un'altezza minima di 3 mm sugli imballaggi individuali e di 8 mm sugli imballaggi collettivi.

Articolo 5

In date 31 luglio 1981 e 31 ottobre 1981, al più tardi, gli Stati membri trasmettono alla commissione una relazione statistica sui controlli effettuati, nel corso dei tre mesi precedenti, dagli organismi o dai servizi all'uopo designati ovvero sotto la loro autorità.

Articolo 6

Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate per sanzionare le infrazioni alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2967/76.